



Sent. N. 1462/16  
Cronol. N. 2562/16  
Repertorio N. \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
La Corte d'Appello di Catanzaro  
II^ Sezione Civile

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai magistrati:

- dott. Rita Majore	Presidente
- dott. Francesca Romano	Consigliere Relatore
- dott. Chiara Ermini	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile d'appello iscritta al n. 671/2014 RG, vertente

**TRA**

Nautilus Soc. Coop. in l.c.a. e CRESCOMA srl, rappresentate e difese dagli avv.ti Antonino Restuccia, Sergio Di Nola e Domenico Barbalace, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Primoandrea Polacco, in Catanzaro, Via Acri n. 30

**reclamanti**

**CONTRO**

Curatela del Fallimento CRESCOMA srl, rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Albanese, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Bruno Doria, in Catanzaro, Viale Pio X n. 63

**reclamata**

Condoleo Maria Cristina, Naso Fabiola, Orrico Carmine e Piraino Pasquale

**reclamati contumaci**

**nonchè**

**nei confronti del Pubblico Ministero**

All'udienza del 24 settembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:

per le reclamanti:

“la revoca del fallimento della Crescoma srl dichiarato dal Tribunale di Vibo Valentia con sentenza depositata il 27 marzo 2014 e contestualmente l'ammissione della Crescoma srl alla procedura di concordato preventivo di cui alla domanda depositata in data 28.4. 2014 e conseguentemente adottare qualsiasi ogni opportuno provvedimento; con vittoria di spese ed onorari di giudizio ”;

per la Curatela:

“dichiarare inammissibile il reclamo della Nautilus soc. coop. in l.c.a., perché proposto oltre il termine di decadenza stabilito dall'art. 18 l.f. e, comunque rigettarlo integralmente perché infondato in fatto e in diritto; rigettare il reclamo proposto dalla Crescoma srl perché infondato in fatto e in diritto; condannare le reclamanti, in solido, al pagamento delle spese e dei compensi di causa, in favore della Curatela del fallimento della Crescoma srl ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115”.

#### In fatto

Secondo quanto riportato in narrativa della sentenza impugnata, i lavoratori dipendenti della Crescoma srl, Condoleo Maria Cristina, Naso Fabiola, Orrico Carmine e Piraino Pasquale, depositavano in data 24 ottobre 2013, istanza di fallimento della società medesima; all'udienza del 14 novembre 2013, fissata ai sensi dell'art. 15 l.f., la debitrice dichiarava di aver depositato istanza ex art. 161, comma 6 l.f., per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Il Tribunale di Vibo Valentia, disposta la riunione tra la procedura prefallimentare e quella di concordato, assegnava termine alla

debitrice fino al 15 febbraio 2014 per la presentazione del piano concordatario corredato dai documenti e munito dei requisiti di cui all'art. 161 comma 2 e 3 l.f. Nella data del 15 febbraio 2014 veniva presentata dalla Crescoma srl istanza di proroga, respinta dal Tribunale che non riteneva integrati i giustificati motivi previsti dalla norma ai fini della sua concessione; contestualmente veniva fissata l'udienza del 19 marzo 2014 ai sensi dell'art. 162 comma 2 l.f. La debitrice produceva nelle more, in data 15 marzo 2014, la proposta concordataria corredata di quanto all'uopo prescritto; all'udienza fissata insisteva pertanto per l'ammissione al concordato preventivo, mentre le altre parti, compreso il Pubblico Ministero comparso in udienza, insistevano per la dichiarazione di fallimento, previa declaratoria dell'inammissibilità della istanza di concordato.

Con decreto del 26 marzo 2014 ( per mero refuso indicato nella sentenza di fallimento con la data del 24 marzo 2014) il Tribunale di Vibo Valentia dichiarava inammissibile la domanda di concordato, per omessa osservanza del termine concesso dal Tribunale, non prorogabile in difetto dei giustificati motivi; rilevava in proposito il primo giudice che già col decreto del 21-24 febbraio 2014 la istanza di proroga era stata rigettata, in assenza di circostanze obiettive imprevedibili atte ad integrare i giustificati motivi, e che all'udienza del 19 marzo 2014 la parte aveva dichiarato di aver dovuto nominare nuovi attestatori, così evidenziando che la richiesta di proroga era dipesa da mere esigenze della fallenda e non a situazioni esterne alla sua volontà. Poiché l'inosservanza del termine concesso ex art. 161, 6° comma l.f. si traduceva nella carenza dei requisiti di ammissibilità, stante l'espresso richiamo all'applicazione dell'art. 162 comma 2 e 3 l.f., il quale a sua volta richiamava, ai fini dei requisiti di ammissibilità del concordato, gli art. 160 e 161, comma 1 e 2, l.f., conseguiva all'inosservanza del termine la inammissibilità della istanza predetta. Sottolineava in proposito come l'osservanza del termine avesse la finalità di arginare condotte abusive dello

strumento concordatario con l'ingiustificata dilazione della dichiarazione di fallimento.

In conseguenza della predetta decisione, il Tribunale emetteva separata sentenza di fallimento, sottolineando le circostanze che comportavano lo stato di insolvenza dell'impresa. La sentenza veniva annotata nel registro delle imprese in data 28 marzo 2014 e notificata alla fallita in data 26 aprile 2014.

Con ricorso depositato l'11 maggio 2014 la soc. Nautilus Coop. in l.c.a., nella qualità di socia controllante della Crescoma srl, e la detta società Crescoma r.l., producevano reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ed il decreto di inammissibilità della procedura concordataria, deducendo come motivi, e premessa in linea generale la priorità accordata dal sistema allo strumento concordatario rispetto alla coeva procedura fallimentare: - che il tribunale, dopo aver valutato, nel decreto del 21-24 febbraio 2014, la genericità dei motivi addotti a sostegno della proroga, aveva poi fatto riferimento all'abuso dello strumento concordatario, fattispecie nel caso insussistente; - che le ragioni della proroga erano state allegate dalla Crescoma srl all'udienza del 19 marzo 2014, e consistevano sostanzialmente nell'inadempimento del professionista nominato come attestatore, che non aveva dato corso all'incarico ricevuto; - che per i "giustificati motivi" di cui all'art. 161 l.f., previsti per la richiesta, e la concessione, della proroga, doveva intendersi ogni ragione che non comportasse un abuso dello strumento concordatario; - che il termine richiesto si manteneva comunque all'interno di quello massimo, di gg. 120, previsto dalla legge; - che il piano depositato in termini, oltre ad evidenziare le trattative in corso per la collocazione dell'azienda, prospettava il soddisfacimento nella misura del 100% di tutti i creditori, senza alcun effetto esdebitatorio per il debitore; - che alcuna contestazione o rilievo al piano erano stati prospettati dai Commissari Giudiziali; - che nella specie non v'era alcun abuso dello strumento concordatario, così dovendo qualificarsi quelle condotte penalmente sanzionabili, o in

frode dei creditori, o volte a pregiudicare gli interessi dei creditori anche con la produzione di proposte svantaggiose rispetto alla liquidazione fallimentare, o quelle condotte dilatorie dirette alla realizzazione dei comportamenti sopra menzionati; - che non v'era alcun automatismo tra la mancata osservanza del termine e l'inammissibilità del concordato, anche perché del tutto ammissibile doveva ritenersi la rinuncia ad una richiesta di concordato e la presentazione di una nuova, in carenza di alcun pregiudizio in capo ai creditori, e come tale, in limine, poteva essere valutata la domanda di concordato presentata dalla Crescoma srl.

Aggiungevano le reclamanti argomentazioni volte a supportare la bontà della proposta concordataria, e concludevano come da richieste trascritte.

Si costituiva la Curatela del Fallimento Crescoma srl che preliminarmente eccepiva la inammissibilità del reclamo proposto dalla Nautilus soc. coop. in lca, in quanto tardivo; prospettandosi tale società come terzo interessato alla vicenda, il termine per essa decorreva dall'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, avvenuta il 28 marzo 2014, con conseguente tardività del reclamo depositato il 21 maggio 2014.

Rilevava che correttamente la proroga non era stata concessa dovendosi considerare: a- che a tenore dell'art. 161 ultimo comma l.f., al debitore non poteva esser concesso un termine superiore a sessanta giorni, eventualmente prorogabile di altri sessanta; sicchè, la concessione di un termine più ampio, come nel caso avvenuto, doveva ritenersi ricompreso in quello di legge, il che comportava che il termine per la produzione della proposta non scadeva il 15 febbraio 2014, ma piuttosto il 14 gennaio 2014, termine rispetto al quale la istanza di proroga del 15 febbraio era sicuramente tardiva; b- che comunque la debitrice non aveva prospettato ragioni convincenti a fondamento della richiesta proroga, dovendosi presupporre che la sostituzione dell'attestatore fosse dovuta a conclusioni non funzionali all'ammissione al concordato; c- che

erroneamente la reclamante lamentava che il Tribunale non avesse deciso sull'istanza di concordato prima di provvedere sul fallimento, poiché il primo era stato previamente dichiarato inammissibile; d' che era priva di rilievo l'addotta maggior convenienza, per i creditori, della procedura concordataria.

Gli altri reclamati non si costituivano.

Nelle more dell'acquisizione del fascicolo della procedura concordataria, la parte reclamante presentava note autorizzate nelle quali prospettava la possibilità di intendere il reclamo della Nautilus soc. Coop. in l.c.a. come intervento spiegato dalla stessa parte.

Acquisito integralmente il fascicolo d'ufficio, la causa veniva trattenuta per la decisione, con trasmissione del fascicolo alla Procura Generale per il parere.

#### In diritto

Va preliminarmente dichiarata la contumacia di creditori istanti Condoleo Maria Cristina, Naso Fabiola, Orrico Carmine e Piraino Pasquale, citati ma non costituiti.

Tra le questioni preliminari alla disamina del merito figura certamente, come prioritaria, quella relativa all'inammissibilità, poiché tardivo, del reclamo proposto dalla Nautilus Società Cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa. La società istante si colloca infatti, a tenore dell'art. 18 l.f., tra i portatori di interesse cui è concessa la produzione del reclamo, ma entro i termini di cui alla stessa norma, che, a differenza di quanto previsto per il debitore, decorrono dalla data della iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.

Sotto tale profilo, mentre nessuna censura ai diritti di difesa può farsi derivare dal rilievo secondo cui l'iscrizione non farebbe conoscere al terzo interessato le motivazioni della sentenza di fallimento (cui è indubbio questi possa accedere aliunde, previa istanza ed esposizione delle ragioni che ne supportano la legittimazione), deve ritenersi intervenuta la decadenza dal termine,

stante la sua perentorietà e l'assenza di ragioni che indichino la concreta compressione dei diritti di difesa e/o il diniego all'accesso. La documentazione prodotta in atti, indicata come allegato e), riguarda infatti una richiesta avanzata – in data 17 aprile 2014 – della stessa società fallita e non dalla co-reclamante Nautilus; a prescindere dall'opinabilità della risposta interlocutoria apposta in calce all'istanza, è evidente che questa proviene comunque da soggetto diverso dalla Nautilus, che dunque non può invocare pro domo sua l'attività svolta da altro soggetto ed eventualmente incidente sulla posizione di diritto di questi. Per altro, nel fascicolo del concordato n. 8/2013 (cui è stato riunito il procedimento prefallimentare n. 63/2013, giusta ordinanza del 14 novembre 2013) esiste anche altra istanza dell'avv. Antonino Restuccia (procuratore in quella sede della sola fallita CRESCOMA srl) - ma già divenuto procuratore anche della Nautilus in sede di reclamo, datata 14 luglio 2014, cui sembra seguire analogo provvedimento interlocutorio; a parte che anche tale istanza non è formulata a nome della Nautilus, la sua cadenza temporale ne mostra l'irrilevanza, posto che essa è stata presentata quando già il reclamo era stato depositato presso questa Corte, sicchè alcuna influenza essa può sortire con riguardo alla eccepita inosservanza del termine e/o della violazione del diritto di difesa.

I termini di legge per le impugnazioni non sono nella disponibilità né delle parti né del giudice; la improbabile prospettazione di profili di illegittimità costituzionale resta negata dalle stesse ragioni che la vorrebbero supportare, non emergendo, dagli atti, che la Nautilus si sia attivata, né nel termine di gg. 30 dalla iscrizione della sentenza nel registro delle imprese né successivamente, per conseguire la copia della sentenza stessa, anche prospettando in ipotesi la sua qualità di soggetto portatore di interesse. Non è nemmeno in atti una eventuale istanza di rimessione in termini, che peraltro, alla stregua delle considerazioni esposte, non avrebbe trovato una sua plausibile ragion d'essere.

Se dunque la Nautilus va dichiarata decaduta dalla produzione del reclamo, la sua costituzione può comunque essere intesa come intervento, del pari consentito a qualsiasi portatore di interesse, ed i cui termini ultimi sono quelli sanciti dall'art. 18 comma 9 l.f. (dieci giorni prima dell'udienza), con ogni evidenza osservati; sicchè, in definitiva, la sua presenza nel giudizio appare del tutto rituale ed ammissibile, non derivando l'inammissibilità eccepita dal fatto che la società si sia tenuta per reclamante pur potendo avere la sola veste di interveniente, qualità che del resto ha del pari rivendicato.

Altro profilo sollevato dalla Curatela reclamata è quello che attiene alla istanza di proroga del termine concesso in sede di presentazione del cd concordato prenotativo; questa eccezione ha aspetti di rito che il primo giudice non ha affrontato, e che investono, prima ancora della meritevolezza della proroga, la sua tempestività, valutata in relazione ad un termine che il giudice non avrebbe potuto concedere. Il riferimento è all'ultimo comma dell'art. 161 l.f., letto in raffronto con il comma 6° della stessa norma; quest'ultimo prevede che il giudice possa concedere un termine variabile tra sessanta e centoventi giorni, prorogabile di ulteriori sessanta, ma nel caso, che è quello che ci occupa, che penda già procedimento per la dichiarazione di fallimento, "il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta" (così il 10° ed ultimo comma).

Orbene, con il provvedimento del 15 novembre 2013 il Tribunale ha concesso termine alla Crescoma srl, per gli adempimenti di cui all'art. 161 comma 6 l.f., come elencati nello stesso provvedimento, fino al 15 febbraio 2014; e la reclamata deduce che tanto non poteva fare, per ciò dovendo intendersi concesso solo lo spatium previsto dalla legge, ossia sessanta giorni. In conseguenza, la proroga doveva esser chiesta entro il termine legale e non entro quello - eccedente - concesso dal giudice; la tardività della proroga avrebbe perciò reso operante gli effetti della scadenza del termine come se fosse ab origine perentorio, ed avrebbe comportato perciò la impossibilità

giuridica di accedere ad una proroga. E tanto in via preliminare agli ulteriori rilievi, di merito, sulla mancanza di motivi a supporto dell'istanza.

La Corte non condivide l'impianto teorico all'interno del quale si muove la doglianza. Intanto è evidente che i poteri del giudice all'interno della procedura sono delimitati solo nel massimo consentito, ossia nei centottanta giorni del pre-concordato privo di istanza di fallimento e nei centoventi del pre-concordato in cui quell'istanza è presente. All'interno di questo spatium, il giudice può indicare lassi temporali diversi, e concedere proroghe (anche più proroghe), provvedimenti che mantengono in entrambi i casi la piena legittimità ove si pongano all'interno di quei limiti temporali massimi. I termini fissati dal giudice, in quanto previsti come prorogabili (sia pure entro determinati limiti), sono sempre ordinatori; e in quanto tali, in conformità alla loro natura, essi assumono l'effetto preclusivo e decadenziale solo se non intervenga tempestiva proroga, o se una proroga non sia ipotizzabile per lo spirare del termine massimo, essendo evidente che, al loro interno, il giudice ha il potere, stabilito direttamente dalla legge, di fissare termini differenti e non prestabiliti.

In altre parole, il termine "interno" di sessanta giorni di cui all'ultimo comma dell'art. 161 l.f., non è perentorio, in quanto espressamente prorogabile, né è "fisso", nel senso che esso ben può essere derogato anche in pejus, il che osta alla pretesa dell'appellata di considerare come termine di legge, inderogabile e immodificabile da parte del giudice, i sessanta giorni, da considerarsi, una volta scaduti, come perentori.

In forza di tali considerazioni, la concessione ab initio di un termine di gg. 90 non appare illegittima, poichè esso si mantiene all'interno di quanto indicato dalla legge, ed appare motivato, sia pure in maniera succinta, "in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata" (così il provvedimento del Tribunale del 15 novembre 2013). Che sia

previsto dalla norma un primo termine di giorni sessanta non significa infatti che quella maggiore determinazione sia tamquam non esset, posto che quello stesso termine è previsto come prorogabile e rivedibile fino ad arrivare ad un massimo di centoventi; il che a sua volta significa che la discrezionalità del giudice opera all'interno del solo termine massimo, cui è legato l'effetto decadenziale, e che la legittimità del suo operato ( e di quello, conseguente, della parte che ne sia destinataria) discende da quella discrezionalità, in base alla quale egli può anche valutare bastevoli trenta come novanta ( ma, è da ritenere, anche da subito tutti i centoventi) giorni al fine della produzione del piano concordatario, considerando come attuale la presenza di ragioni che impongano un termine "già prorogato" . La determinazione del termine ordinatorio, rimessa al giudice e legittima se assunta nell'ambito dei poteri assegnati ex lege, non può perciò ridondare a scapito della parte che, in esecuzione di quel provvedimento, abbia modulato i suoi comportamenti.

Nella specie, il giudice ha disposto il termine del 15 febbraio 2014 per la produzione del piano concordatario secondo le prescrizioni di legge; cioè ha concesso 92 giorni per gli adempimenti, meno di quanti concedibili nel massimo, eventualmente su proroga, secondo la legge. A tale determinazione è seguita istanza di proroga tempestivamente depositata, ma rigettata dal Tribunale per mancanza di motivi; la proposta di concordato è stata poi depositata, munita di tutti gli allegati e della relazione del professionista attentatore, esattamente il 120° giorno, il 15 marzo 2014.

Ovviamente la tempestività della proposta può essere valutata solo in relazione alla fondatezza dell'istanza di proroga, o meglio, sulla base di una revisione del rigetto di quell'istanza, che riversa i suoi effetti – e ciò si coglie anche dalla motivazione del decreto del 26 marzo 2014 - sulla decisione di inammissibilità della domanda di concordato.

Prima di affrontare ex professo gli aspetti teorici concernenti la relazione tra concordato e fallimento ed il profilo attinente alla effettiva riconducibilità della fattispecie ad una delle ipotesi di inammissibilità del concordato, giova brevemente riepilogare i fatti relativi che emergono dal fascicolo, al netto di ogni valutazione nel merito della bontà della proposta.

In esito al provvedimento del Tribunale del 15 novembre 2013 che concedeva il termine del 15 febbraio 2014 per il deposito del piano, con istanza depositata in tale ultima data la Crescoma srl ha chiesto proroga deducendo di aver svolto "medio tempore ... le attività occorrenti alla redazione del piano di concordato, come da bozza che si allega alla presente istanza, ma che è necessario disporre di qualche giorno ancora per definire il tutto" e che, "inoltre, lo stesso professionista individuato dalla società come attestatore ai ss dell'art. 161 l. fall. ha recentemente chiesto ulteriore tempo per completare le sue attività", ed aggiungendo ancora che "anche in considerazione dei tempi previsti per la procedura della controllante Nautilus, sembrano sussistere i presupposti per la concessione di un ulteriore termine ... per la presentazione del piano definitivo e della relativa domanda", e che "delle superiori circostanze è stata data rappresentazione ai commissari giudiziali, i quali hanno confermato non sussistere obiezioni di sorta ...". Con provvedimento del 21/24 febbraio 2014 il Tribunale, rilevato che "le ragioni addotte a sostegno dell'istanza siano esposte in via del tutto generica e senza allegazione di circostanze di fatto sopravvenute o di difficoltà obiettive ed imprevedibili, in modo tale da non consentire al Tribunale di valutare in concreto la sussistenza dei giustificati motivi", ha rigettato la domanda di proroga; nel contempo ha fissato l'udienza ex art. 162 l.f. al 19 marzo 2014, ossia dopo la scadenza dei 120 giorni, termine massimo concedibile per il deposito della proposta.

Il 15 marzo 2014 la Crescoma srl ha presentato la sua proposta di concordato, munita della documentazione a corredo; il piano,

sostanzialmente liquidatorio, con cessione dei beni ai creditori, veniva definito come "puramente dilatorio", ossia inteso a pervenire, a scadenze maggiormente differite (ma relativamente; il termine apposto è del 31 marzo 2015 ), all'integrale pagamento di tutti i creditori. All'udienza del 19 marzo 2014, la Crescoma ha insistito nell'ammissione al concordato, precisando che "il disguido nel ritardo del deposito del concordato è dipeso dalla necessità di nominare nuovi attestatori"; ha altresì contrastato la richiesta di fallimento, rilevando come i valori attivi fossero ben più elevati di quelli passivi. Il Tribunale ha provveduto con decreto di inammissibilità del concordato per mancata presentazione della proposta nel termine, e con conseguente pronuncia di fallimento.

La sindacabilità della pronuncia di fallimento passa, previamente, attraverso le valutazioni che il Tribunale ha espresso sul concordato; è vero che non v'è rapporto di pregiudizialità tra le due procedure (rectius, non v'è del concordato, appunto definito come preventivo, rispetto al fallimento; tant'è che è nella legge la possibilità di respingere l'uno e respingere l'altro, ed è in astratto concepibile un rigetto dell'istanza di fallimento nel permanere della procedura concordataria, atteso che lo stato di crisi include lo stato di insolvenza, ma non ne è esaurito – ult, comma art. 160 l.f. ), ed è del pari vero che non si tratta di un caso di sospensione, poichè non è affatto inconcepibile il proseguire dell'istruttoria prefallimentare in pendenza contemporanea delle due procedure. E' tuttavia evidente che una richiesta di concordato paralizza la pronuncia di fallimento, almeno fin tanto che la prima non sia stata esaminata, poiché lo strumento del concordato preventivo, che abbraccia ipotesi di crisi ben più ampi di quelli oggetto della procedura fallimentare, è inteso anche a risolvere quella crisi che si traduce nell'insolvenza; peraltro, mentre la legge non lega indissolubilmente il rigetto o la inammissibilità della domanda di concordato e la dichiarazione di fallimento ( espressamente subordinata all'autonomo accertamento dei presupposti del fallimento: così l'art. 161 comma 6 ultima parte,

l.f., e l'art. 162 comma 2 l.f.), la posposizione temporale dell'una all'altra è invece esplicitamente disciplinata; così le stesse norme testè citate, nelle quali la - eventuale - pronuncia di fallimento è resa solo all'esito della chiusura negativa della procedura concordataria. E ciò rende chiaro, com'è d'altronde nella ratio dello stesso istituto, che lo strumento concordatario, di cui s'è significativamente accentuato l'aspetto pattizio, viene privilegiato rispetto a quello del fallimento, considerato come ultima ratio anche per l'interesse dei creditori, al punto da ammettere anche, con i medesimi effetti della domanda di concordato, una mera "prenotazione" della stessa.

Quanto detto comporta due conseguenze evidenti: la prima, in diritto, attiene al medesimo ordine nel quale devono essere esaminate le questioni sottoposte al giudice, che, se pure investono la sentenza di fallimento ( e qui la investono anche con motivi autonomi e non pertinenti al concordato), tuttavia la investono sotto il profilo della sua ingiustizia derivata dall'illegittimità decisione sul concordato, non autonomamente impugnabile se non seguito dal fallimento; la seconda, in fatto, è che la linea guida che presiede all'ammissibilità della procedura concordataria è proprio la perseguibilità dell'interesse dei creditori, sia nel merito che sotto il profilo di eventuali condotte ostative, qualificabili come abuso dello strumento.

Ciò spiega ancora, andando per approssimazione all'aspetto specifico qui in discussione, perché la disciplina della domanda di concordato sia tesa ad assicurare un controllo preliminare, più che sulla sussistenza delle condizioni sostanziali di soddisfazione dei crediti (e qui si accenna solo alla tutt'altro che sopita questione relativa alla verifica giudiziale della fattibilità del concordato), sulla sua serietà e lealtà, denotata dalla mancanza di condotte che denotino intenti meramente dilatori e/o in danno o frode dei creditori, tra cui anche l'ottemperanza ai termini concessi.

La ratio sottesa all'istituto si manifesta, anche in questo caso, nel testo della norma invocata nella fattispecie, la quale non richiede che la proroga sia resa necessaria dal sopravvenire di eventi imprevedibili e non governabili dal debitore, ma semplicemente che trovi una plausibile ragione nei fatti esposti a suo suffragio. La (evidente) discrezionalità della valutazione non può ritenersi sottratta a dei parametri di giudizio, che segnano anche l'ambito della sua delibazione in sede di gravame; posto che v'è un termine insuperabile anche ai poteri del Tribunale, entro quel termine il suo controllo va indirizzato all'assenza di condotte abusive o inidonee alla predisposizione della proposta di concordato. In altre parole, la valutazione del Tribunale deve – nel difficile bilanciamento della preferenza accordata allo strumento ed i suoi possibili abusi – ancorarsi alla concreta possibilità di condurre in porto la procedura, nei termini sanciti dalla legge, nell'assenza di fatti nel loro complesso sintomatici di una volontà elusiva delle finalità dello strumento; è questo il criterio che deve guidare l'esercizio del controllo e dei poteri affidati al tribunale, chiamato a valutare la meritevolezza della proroga non solo in relazione alla presenza di motivi che la giustificano, ma anche in raffronto al pregiudizio all'interesse dei creditori per l'eventuale abuso dello strumento che essa può segnalare.

È peraltro evidente che la Corte, nel ripercorrere l'iter argomentativo del Tribunale, deve oggi valutare la situazione ex ante, ossia al netto delle ulteriori allegazioni che sono state prospettate in questa sede, nella medesima condizione in cui s'è trovato il giudice investito della istanza di proroga. Tale istanza, per come sopra trascritto, ha motivato la necessità di un breve differimento ( del resto, residuavano solo 28 giorni come termine ancora concedibile) sia in relazione al fatto che il professionista attestatore avesse avuto necessità di maggior tempo per completare l'elaborato a lui richiesto e sia in relazione al fatto che la procedura concordataria della Crescoma srl restasse in qualche modo soggetta

anche ai tempi della coeva procedura che riguardava la sua controllante, la Nautilus, proprietaria del 100% delle sue quote. Nel contempo, prospettando la società, nella bozza nel frattempo predisposta e depositata con la domanda di proroga, un concordato meramente liquidatorio, con cessione dei beni ai creditori, e con pagamento integrale di tutti i debiti ( in privilegio e non), la stessa dava atto delle trattative medio tempore condotte per una rapida cessione ( i tempi preventivati per la estinzione dei debiti era il 31 marzo 2015, dunque a poco più di un anno); da segnalare inoltre che la procedura risultava già monitorata dalla presenza di due Commissari Liquidatori, e che fino a quel momento la società aveva regolarmente assolto tutti gli oneri imposti con il provvedimento del Tribunale del 15 novembre 2013. La stessa presenza della bozza di domanda di concordato, già predisposta alla data del 15 febbraio 2014, dà conto dell'attività svolta dalla debitrice e della impossibilità della sua presentazione per mancanza della relazione del professionista attestatore, che non aveva ancora assolto l'incarico ricevuto.

La compresenza di tutti gli elementi adottati ed allegati all'istanza di proroga pare alla Corte integri i giustificati motivi per la dilazione del termine originariamente assegnato; la detta istanza oltre ad apparire munita di giustificazioni - perché corredata da documenti attestanti la predisposizione delle attività finalizzate alla presentazione del piano e di quelle dirette alla sua rapida attuazione-, non può segnalare abusi dello strumento concordatario, perché inserita in un contesto di comportamenti puntualmente osservanti delle prescrizioni del Tribunale ( del resto anche la tempestiva produzione della proroga risponde a tale canone di condotta) ed indenne da rilievi di sorta da parte dei Commissari giudiziali ( i quali nemmeno oggi, nella loro veste di curatori del fallimento, oppongono censure che investano il merito e della istanza e della procedura).

Se la sussistenza di ragioni giustificanti la proroga era già riscontrabile al momento in cui il Tribunale s'è orientato per la reiezione della dilazione, una rivisitazione di tale provvedimento il primo giudice avrebbe potuto compiere in esito all'udienza del 19 marzo 2014, udienza, lo si ribadisce, tenuta dopo lo spirare del termine massimo di 120 giorni previsti dal comma 10 dell'art. 161 l.f. A quella data, difatti, la debitrice aveva presentato la proposta di concordato con gli allegati di cui all'art. 161 l.f. osservando il termine (massimo, pur se non concesso dal Tribunale) di gg. 120; sotto tale profilo, emergendo dagli atti ( ed in particolare dal raffronto tra la bozza e la domanda ) non solo l'eventuale sostituzione dell'attestatore e la conseguente necessità della proroga, ma soprattutto la mancanza di un intento abusivo, segnato dalla effettiva produzione del piano, la conclusione di inammissibilità della proposta perché fuori termine, e tale solo per la mancata concessione della proroga, appare inverosimilmente priva di riscontro. La conclusione della procedura avrebbe dovuto infatti negare qualsiasi intento dilatorio e/o abusivo in capo alla debitrice, questo dovendosi intendere come mero espediente foriero di pregiudizi per i creditori anche per il rallentamento della procedura fallimentare, poiché, in presenza di tali condizioni, è ragionevole pensare che il Tribunale avrebbe dovuto fissare l'udienza entro termini più ristretti o comunque non inclusivi di quelli concedibili per la procedura concordataria.

Consegue a quanto fin qui detto l'annullamento del decreto che ha dichiarato la inammissibilità del concordato preventivo e la revoca della sentenza di fallimento in conseguenza emessa, posto che l'annullamento del decreto restituisce il procedimento in una condizione che osta alla pronuncia del fallimento, essendo ancora pendente la procedura di concordato.

Si reputa che il provvedimento di questa Corte debba contenersi nei limiti del devolutum, che investe interamente, come provvedimento derivato, la sentenza di fallimento, ma che riguarda la

inammissibilità del concordato solo con riguardo alle ragioni che l'hanno causata. In altri termini, poiché la inammissibilità del concordato è fondata sul mero superamento dei termini, e poiché tale superamento viene qui negato, la procedura va restituita al Tribunale perché provveda alle valutazioni che conseguono alla tempestiva produzione della domanda di concordato, e prenda le conseguenti determinazioni ( ex art. 162 l.f. o ex art. 163 l.f.) per ragioni che, evidentemente, non possono più riguardare l'osservanza del termine per il deposito della domanda. Né potrebbe la Corte valutare qui, in luogo del Tribunale, l'ammissibilità della proposta e dichiarare aperta la procedura, considerando non tanto e non solo che quelle deliberazioni sono rimesse al primo giudice, ma anche che le stesse sono, in ipotesi, suscettibili di gravame, e una valutazione della Corte potrebbe incidere sul doppio grado di giudizio. In senso analogo s'è peraltro pronunciata, da ultimo, Cass. Civ. 9 maggio 2013 n. 11014, secondo cui "l'accoglimento del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento emessa, ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2, sul presupposto dell'inammissibilità della proposta di concordato preventivo impone alla corte d'appello di rimettere gli atti al tribunale perchè dichiari aperta la procedura, ai sensi dell'art. 163, nominando i relativi organi e dettando i conseguenti provvedimenti: trova infatti applicazione, in via analogica, la L. Fall., art. 22, che, in caso di accoglimento del reclamo avverso il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, impone di rimettere gli atti al tribunale ai fini della dichiarazione di fallimento, in tal modo implicitamente escludendo il potere della corte d'appello di dichiarare senza altro aperta la procedura concorsuale". Va rilevato che l'art. 22 l.f. è stato ritenuto dalla Suprema Corte, in più occasioni, non norma di carattere eccezionale, limitato al solo caso ivi contemplato, ma piuttosto disposizione esprimente un principio generale, in tema di procedura fallimentare, ed a tenore del quale "l'organo della procedura fallimentare è il Tribunale e non la Corte d'Appello" ( Cass. Civ. 8 novembre 2013 n. 25218).

La particolarità della questione induce a ritenere conforme a giustizia la compensazione tra le parti delle spese del grado.


P.Q.M.

La Corte d'Appello di Catanzaro, 2<sup>a</sup> Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Nautilus Soc. Coop in l.c.a. e Crescoma srl contro Curatela del Fallimento Crescoma srl, Condoleo Maria Cristina, Naso Fabiola, Orrico Carmine e Piraino Pasquale, nonché in confronto del Pubblico Ministero, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia di Condoleo Maria Cristina, Naso Fabiola, Orrico Carmine e Piraino Pasquale;
- 2) annulla il decreto di inammissibilità della domanda di concordato e per l'effetto revoca la dichiarazione di fallimento;
- 3) rimette gli atti al Tribunale di Vibo Valentia per i provvedimenti consequenziali;
- 4) dichiara interamente compensate tra le parti costituite le spese del grado.


Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 10 ottobre 2014

Il Consigliere estensore



Il Presidente


Dott. Rita Majore



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Depositato in cancelleria il 20.10.2014



  
Consigliere Estensore  
Pubblico Ministero  
CITIZZO